

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MERCOLEDI' 11 (UNDICI ) del mese di APRILE dell' anno 2007 (DUEMILASETTE ) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1) DAPPORTO ANNA MARIA  | - Presidente |
| 2) BISSONI GIOVANNI     | - Assessore  |
| 3) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore  |
| 4) GILLI LUIGI          | - Assessore  |
| 5) MANZINI PAOLA        | - Assessore  |
| 6) PASI GUIDO           | - Assessore  |
| 7) RABBONI TIBERIO      | - Assessore  |
| 8) RONCHI ALBERTO       | - Assessore  |

Presiede l'Assessore DAPPORTO ANNA MARIA  
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore BISSONI GIOVANNI

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART.15 COMMA 2, L.R. N.24/01 AGGIORNAMENTO  
DEI LIMITI DI REDDITO PER L'ASSEGNAZIONE E LA PERMANENZA  
NEGLI ALLOGGI ERP.

Visti:

- l'articolo 15 comma 2 della L.R. 24/2001 il quale prevede che i limiti di reddito per conseguire l'assegnazione di alloggi di Erp debbano essere periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni Istat;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 la quale stabilisce che per concorrere all'assegnazione degli alloggi di Erp la condizione dei soggetti concorrenti debba, tra le altre condizioni, rispettare le seguenti:
  - a) non superare i valori massimi dell'Ise e dell'Isee rispettivamente di 30.000 euro e di 15.000 euro, calcolati ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) non possedere un patrimonio mobiliare superiore a 35.000 euro, al lordo della franchigia di euro 15.493,71 prevista dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, con la quale si sono stabiliti in 45.000,00 e 30.000,00 i valori limiti rispettivamente dell'Ise e dell'Isee per la permanenza negli alloggi di Erp;
- considerato che la citata deliberazione del Consiglio regionale 327/2002 ha stabilito che, tra le altre ivi previste, condizione per applicare una riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'Inps è anche quella secondo cui il nucleo familiare abbia un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;

Ritenuto:

- a) di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 15 c. 2 della L.R. 24/2001 provvedendo quindi ad aggiornare i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi di Erp incrementando i valori stabiliti con la delibera del consiglio regionale 327/2002 dell'incremento dei prezzi al consumo verificatosi dal 31 agosto 2002 al 31 agosto 2006 e di stabilire che la loro applicazione decorra per i concorsi

pubblici e per la formazione ed aggiornamento delle graduatorie aperte di cui alle lettere rispettivamente a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della L. R. 24/2001 avviati successivamente all'approvazione di questa deliberazione;

- b) di stabilire che i successivi aggiornamenti di detti limiti di reddito saranno biennali e che i loro valori saranno determinati applicando l'incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31 agosto dell'anno x e ed il 31 agosto dell'anno x+2 e che la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti è stabilita al primo gennaio dell'anno x+3;
- c) che le percentuali di incremento di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai limiti di dei valori Ise ed Isee per la permanenza negli alloggi di Erp individuati con la deliberazione del Consiglio regionale 327/2002;
- d) di stabilire che alla determinazione delle percentuali di incremento e dei valori dei limiti di reddito derivanti dall'applicazione dei precedenti punti a) e b) provveda, con propria determinazione, il dirigente del Servizio regionale competente per materia e che detta determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- e) di stabilire che il valore del patrimonio mobiliare di 35.000 euro, al lordo della franchigia di euro 15.493,71 prevista dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, individuato con la deliberazione del consiglio regionale 327/2002 debba essere incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- f) di stabilire che, fermo restando le altre condizioni elencate dalla deliberazione del Consiglio regionale 327/2002 per applicare una riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'Inps, tale riduzione si applica anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali, Dott. Bruno Molinari,

ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Richiamata l'intesa raggiunta in data nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 24/2001;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

- a) di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 15 c. 2 della L.R. provvedendo quindi ad aggiornare i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi di Erp incrementando i valori stabiliti con la delibera del consiglio regionale 327/2002 dell'incremento dei prezzi al consumo verificatosi dal 31 agosto 2002 al 31 agosto 2006 e di stabilire che la loro applicazione decorra per i concorsi pubblici e per la formazione ed aggiornamento delle graduatorie aperte di cui alle lettere rispettivamente a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della L. R. 24/2001 avviati successivamente all'approvazione di questa deliberazione;
- b) di stabilire che i successivi aggiornamenti di detti limiti di reddito saranno biennali e che i loro valori saranno determinati applicando l'incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31 agosto dell'anno x e ed il 31 agosto dell'anno x+2 e che la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti è stabilita al primo gennaio dell'anno x+3;
- c) che le percentuali di incremento di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai limiti di dei valori Ise ed Isee per la permanenza negli alloggi di Erp individuati con la deliberazione del Consiglio regionale 327/2002;
- d) di stabilire che alla determinazione delle percentuali di incremento e dei valori dei limiti di reddito derivanti dall'applicazione dei precedenti punti a) e b) provveda, con propria determinazione, il dirigente del Servizio regionale competente per materia e che detta determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- e) di stabilire che il valore del patrimonio mobiliare di 35.000

euro, al lordo della franchigia di euro 15.493,71 prevista dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni individuato con la delibe razione del consiglio regionale 327/2002 debba essere incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

f) di stabilire che, fermo restando le altre condizioni elencate dalla deliberazione del Consiglio regionale 327/2002 per applicare una riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'Inps, tale riduzione si applica anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;

g) di pubblicare questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -